



COMUNE DI VITTUONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 DEL 20/03/2020

Proposta n. 122 del 16/03/2020

SETTORE TECNICO

OGGETTO: SERVIZIO DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 2 - AFFIDO FORNITURA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 82381131E9 CUP J21C20000020004.

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vittuone dal 23/03/2020 al 07/04/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 2 - AFFIDO FORNITURA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 82381131E9 CUP J21C20000020004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Nominato con decreto del Sindaco n. 1/2020 prot. 327 del 09.01.2020 con scadenza il 31/12/2020;

Vista la deliberazione C.C n. 20 del 10.04.2019 avente per oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2020-2021";

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 10.04.2019 avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 25.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance e quindi definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi;

Visto il D.M. 13 Dicembre 2019, pubblicato nella G.U. serie generale N° 295 del 17 Dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione con riferimento agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, secondo le modalità di gestione previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 163;

Vista la Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio dove è stato pubblicato il D.M. 28 febbraio 2020, recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

Vista la delibera di G.C. N. 6 del 16.01.2020 avente per oggetto " ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - AGGIORNAMENTO ALLO SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 181 DEL 20.12.2019";

Vista la delibera di G.C. N. 7 del 16.01.2020 avente per oggetto " APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO";

Vista la delibera di G.C. N. 8 del 16.01.2020 avente per oggetto " ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020";

Visto l'art. 163 del T.U.EE.LL. comma 5 "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto Responsabile del settore l'adozione degli atti relativi al Settore Tecnico;

Richiamati:

- il D. Lgs. 50/2016 e le norme relative agli strumenti elettronici di acquisto;
- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- l'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, in merito all'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni”;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'obbligo del ricorso al MEPA;

Viste le ultime disposizioni legislative in materia di liberalizzazione del mercato di distribuzione ed erogazione gas naturale ed energia elettrica sul territorio italiano ed il Decreto Legge n. 72/07 del 18 giugno 2007 e la Delibera n. 1456/074 dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas “Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali”;

Considerato che è scaduto il rapporto contrattuale tramite convenzione CONSIP con il fornitore di energia elettrica e che occorre garantire l'erogazione di energia elettrica a servizio di tutti gli immobili di proprietà comunale e impianti di illuminazione pubblica;

Ricordato che come previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge finanziaria 2007 i Comuni hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico (MEPA-CONSIP) o alla centrale regionale di riferimento (ARIA spa REGIONE LOMBARDIA – piattaforma digitale NECA/SINTEL) per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamata l'art. 9 del DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014 in merito alle “Acquisizioni di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Visti:

- *L'art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento disponendo al 2° comma: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di*

- carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*
- l'art.35 del Dlgs. 19 aprile 2016 n.50 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - Art. 37 che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone *”Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”*

Considerato che aggiudicataria della fornitura di energia elettrica per immobili comunali e IP – ENERGIA ELETTRICA 17 - Lotto 2 (Provincia di Milano e Provincia di Lodi) nel mercato elettronico CONSIP è risultata la Società ENEL ENERGIA SPA con scadenza al 24.02.2021;

Ritenuto pertanto opportuno e conveniente aderire alla nuova convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 – Lotto 2 a servizio degli immobili comunali e impianti IP e affidare alla predetta società quanto in oggetto, in riferimento all’Ordine diretto di acquisto n. 5415017 accettato in data 11.03.2020, agli atti del comune;

Dato atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG 82381131E9**;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
- c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”

Visto l’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. N° 21 in data 31/01/2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ;

Precisato:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di aderire attraverso il mercato elettronico MEPA-CONSIP alla convenzione per la fornitura di energia elettrica – ENERGIA ELETTRICA 17 Lotto 2– per le amministrazioni pubbliche e pertanto di affidare alla Società aggiudicataria ENEL ENERGIA SPA la fornitura di energia elettrica naturale per gli immobili comunali e impianti IP fino alla scadenza stabilita al 24.02.2021 - in riferimento all'Ordine diretto di acquisto n. 5415017 – **CIG 82381131E9**;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
4. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che ne impongono l'astensione;
5. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico;

6. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vittuone all'albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti -" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile
Settore Tecnico
Carlo Motta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento A" stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;106827511060331905561614135562503979677
BALZAROTTI SARA;2;8776629